

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione VA – Divisione II
Rischio Rilevante ed AIA
Via C. Colombo, 44
00147 – Roma RM
PEC - VA@pec.mite.gov.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,
il coordinamento ed il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48
00144 - Roma RM
PEC - protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione scientifica
Centro Regionale Aria (C.R.A.)
C.so Trieste, 27
70126 Bari
PEC - dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PEC - dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Brindisi, 11 ottobre 2023

Riferimento: Attività di controllo ordinario ex art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 3
D.M. n. 252 del 10/12/2020 e D.M. n. 129 del 13/04/2023 – Impianto chimico di Basell Poliolefine Italia S.r.l. sito a Brindisi

Oggetto: Trasmissione della nota di riscontro alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 47233 del 05/09/2023

La sottoscritta Ing. Giorgia Paola Bisighin, in qualità di direttore e gestore dello stabilimento della Basell Poliolefine Italia di Brindisi, in ottemperanza a quanto richiesto dal MASE con nota prot. 0145012 del 13/09/2023 relativa alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative, con la presente trasmette il riscontro alle richieste di cui alla lettera a) e d) della nota ISPRA prot. 47233 del 05/09/2023 che prevedono l'invio entro 30 giorni di:

- a) *un Rapporto Annuale aggiornato che specifichi le sorgenti individuate di sostanze odorogene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori*
- d) *aggiornamento della istruzione operativa dedicata alle attività manutentive dei sistemi di contenimento dei serbatoi che preveda periodiche verifiche sui*

presidi ambientali al fine di assicurare il loro corretto funzionamento per evitare il possibile rischio di rilascio delle sostanze nell'ambiente.

Quanto richiesto ai punti b) e c) del medesimo documento, con scadenza a 3 giorni dal ricevimento della diffida, è stato trasmesso via PEC in data 15/09/2023.

Riscontro al punto a)

La scrivente ha provveduto nel 2021 ad effettuare il primo monitoraggio delle emissioni odorigene, come prescritto dal DM 252 del 10/12/2020 al punto 5 del PIC, e a trasmetterlo agli Enti di Controllo con PEC del 23/12/2021.

Nell'anno 2022, come riscontrato durante la visita ispettiva di controllo ordinario e successivamente oggetto di diffida, non è stato effettuato il monitoraggio delle emissioni odorigene; pertanto, rispetto al 2021, non è disponibile un rapporto annuale aggiornato.

I monitoraggi sono regolarmente ripresi nel 2023 e si provvederà ad inviare il rapporto annuale 2023 relativo alle emissioni odorigene al termine della campagna.

La normativa nazionale cui fanno riferimento sia il PMC in vigore nel 2021 (2020/49106 del 27/10/2020) che il PMC attuale (0008519/2023 del 17/02/2023), "Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi", stabilisce che una sorgente si considera significativa quando *“la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s ad eccezione delle sorgenti con concentrazione di odore massima inferiore a 80 ouE/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa”*.

Quanto sopra riportato è ribadito anche dalla Determina Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023 "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni".

Da ciò si evince quindi che il primo parametro che definisce la significatività di una sorgente ai fini della simulazione di dispersione delle emissioni odorigene è la portata di odore e, in secondo luogo, la concentrazione di odore per escludere certe sorgenti dall'ambito della significatività.

La Relazione Tecnica del 20/12/2021 relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene, effettuato nell'anno 2021, evidenzia che tutte le sorgenti monitorate hanno una portata di odore di molto inferiore ai 500 ouE/s; pertanto all'interno del sito di Basell Brindisi non sono presenti sorgenti significative.

Si è comunque proceduto, pur non avendo sorgenti significative, ad effettuare una valutazione di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione delle emissioni odorigene includendo nel modello le sorgenti di odore che presentavano una concentrazione superiore a 80 ouE/m³, sebbene avessero una portata inferiore a 500 ouE/s, quindi non rientrassero nella definizione sopra riportata.

La simulazione di dispersione con tali sorgenti ha evidenziato che i livelli di odore in corrispondenza dei recettori sensibili risultano comunque notevolmente inferiori al più basso valore di accettabilità dell'impatto olfattivo imposto dalla Legge Regionale 16 luglio 2018 n.32 della Regione Puglia.

A tale proposito, si è presa come riferimento quest'ultima in quanto ritenuta maggiormente restrittiva rispetto alle metodiche riportate nel PMC le quali non prevedono l'applicazione di limiti ai recettori e rimandano per le valutazioni alle Leggi Regionali disponibili.

Si precisa che l'installazione di Basell Brindisi rientra tra le attività definite dal comma 2 dell'articolo 1, lettere a) e b) della Legge Regionale 16 luglio 2018 n.32, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 178/2019.

Il confronto anche con la normativa regionale precedentemente citata esclude comunque criticità dal punto di vista dell'odore.

Nel corso delle prossime campagne di indagine verranno controllate le sorgenti individuate al fine di verificarne nel tempo la non significatività dal punto di vista dell'odore ai recettori.

Si segnala infine che il punto emissivo legato al serbatoio del gasolio è di gestione del Consorzio BSG e, pertanto, è da escludere dal censimento e dal monitoraggio delle sorgenti potenziali di Basell Brindisi.

Tutto ciò premesso, il modello di dispersione ha evidenziato che le sorgenti odorigene dello stabilimento Basell Brindisi, incluse nello stesso seppur non significative, hanno un impatto ai recettori sensibili non significativo, pertanto ad oggi non si ravvede la necessità di implementare contromisure per il contenimento dell'odore.

Riscontro al punto d)

La procedura IO OPE 013 – rev.5 "Gestione trappole olio e bacini di contenimento" è stata modificata inserendo la gestione operativa dei sistemi di contenimento dei serbatoi al fine di assicurare il loro corretto funzionamento. La procedura è allegata al presente documento (all. A), con le parti modificate sottolineate.

Distinti saluti.

Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Stabilimento di Brindisi
Il Direttore e Gestore
Ing. Giorgia Paola Bisighin